



TRIBUNALE DI LATINA  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14/11/2019 nel giudizio RG n. 6333 del 2016,  
introdotto da [REDACTED] TOP MOTORS [REDACTED]

[REDACTED] nei confronti di [REDACTED]

rilevato che parte attrice ha documentato di avere proposto istanza ai sensi dell'art. 119 TUB  
in data 4.11.2016 (cfr. missiva allegata alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.);

rilevato che la richiesta di ordine di esibizione, tempestivamente avanzata dall'attrice nella  
memoria istruttoria, non era stata tenuta in considerazione nell'ordinanza del 15.11.2017, posto che  
solo in sede di indagine peritale è emersa l'incompletezza della documentazione depositata dalla  
Tari Top Motors sas;

ritenuto pertanto che l'istanza possa essere accolta, limitatamente alla documentazione  
prevista dall'art. 119 comma IV TUB (non essendo onere della banca fornire al cliente  
documentazione antecedente al decennio rispetto alla richiesta);

considerato che *il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione  
relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi  
dell'art. 119, comma 4, TUB (d.lgs. n. 385 del 1993), anche in corso di causa ed attraverso  
qualunque mezzo si mostri idoneo allo scopo* (Cass. n. 11554 del 11/05/2017);

ritenuto pertanto che il diritto riconosciuto al correntista dall'art. 119 comma IV TUB possa  
essere esercitato, nel presente giudizio, autorizzando il CTU ad acquisire, presso l'istituto bancario,  
gli estratti conto mancanti o incompleti, ricadenti nel decennio antecedente al 4.11.2016 (e pertanto  
a partire dall'ultimo estratto conto del 2006);

P.Q.M.

Visto l'art. 210 c.p.c.;

autorizza il CTU ad acquisire la documentazione di cui in motivazione, tenendone conto  
nella risposta ai quesiti;

asigna al CTU nuovo termine fino al 31.3.2020 per l'invio alle parti, via posta elettronica



certificata, di una prima stesura della relazione; assegna alle parti termine fino al 30.4.2020 per l'invio al consulente, via posta elettronica certificata, di eventuali note critiche o richieste di chiarimenti; assegna al CTU ulteriore termine fino al 31.5.2020 per il deposito in cancelleria della relazione, tenuto conto delle osservazioni svolte dalle parti.

Rinvia all'udienza del 19.1.2021 ore 9,00 per la precisazione delle conclusioni

Si comunichi anche al CTU.

Latina, 18/11/2019

Il giudice

Paola Romana Lodolini

